

OGGETTO: **Mozione avente ad oggetto “Mozione di impegno in materia di PRG / Variante - allungamento dei termini, mancata comunicazione e assenza di ascolto delle minoranze.” ai sensi dell'art. 19 comma 9 del Regolamento del Consiglio comunale.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'interpellanza presentata in data 18/02/2026 prot. n. 1658 dai Gruppi consiliari “Obiettivo Sviluppo” e “Visione Comune con Ghezzi” avente ad oggetto “PRG/Variante – allungamento dei termini, mancata comunicazione e assenza di ascolto delle minoranze” con richiesta di risposta orale.

Dato atto che l'istituto dell'interpellanza è disciplinato dall'art. 19 del Regolamento del Consiglio comunale e che, secondo quanto previsto dal comma 11 del medesimo articolo, l'interpellanza e la relativa risposta vengono comunicate al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

Richiamato che l'interpellanza presentata Gruppi consiliari “Obiettivo Sviluppo” e “Visione Comune con Ghezzi” è stata iscritta all'Ordine del Giorno della seduta di data odierna e preso atto che i proponenti si sono dichiarati non soddisfatti della risposta avuta.

Precisato che successivamente ai chiarimenti forniti in chiusura di discussione da parte del Sindaco o dell'Assessore competente, l'interpellante che non si ritenga soddisfatto o qualsiasi Consigliere può trasformare l'interpellanza in mozione che può essere posta subito in votazione su richiesta di almeno 5 consiglieri.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali riportati nel verbale della seduta.

Avuta richiesta da parte di almeno 5 Consiglieri (Leita Elena, Ghezzi Giuliano, Menapace Alessandra, Odorizzi Alessia, Bruni Giordano, Marinelli Monica) di trasformare l'interpellanza in mozione nel seguente testo:

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta a:

- 1. Presentare in Consiglio una relazione pubblica e dettagliata sulle motivazioni che hanno determinato la riapertura dei termini della Variante al PRG.*
- 2. Trasmettere formalmente gli estremi degli atti e delle comunicazioni inerenti la decisione assunta.*
- 3. Garantire, per il futuro, il preventivo coinvolgimento della Conferenza dei Capigruppo per ogni decisione che incida su strumenti urbanistici o altri atti strategici.*
- 4. Assumere un impegno formale al rispetto del ruolo pieno e sostanziale di tutti i Consiglieri comunali.*

Preso atto che la presente proposta di mozione non è soggetta ai pareri di cui all'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche ed integrazioni apportate, in quanto atto di natura politica;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale del Comune di Ville d'Anaunia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 06/02/2020, in vigore dal 05/04/2020;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con delibera dell'ex Consiglio comunale di Tuenno n. 14 di data 23 maggio 1996 e successivamente modificato;

Tenuto pertanto conto che si rende necessario procedere all'approvazione della mozione proposta;

Il Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, pone in votazione la proposta di mozione così formulata e constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 18

voti favorevoli n. 7 (Leita Elena, Ghezzi Giuliano, Menapace Alessandra, Odorizzi Alessia, Bruni Giordano, Marinelli Monica, Santini Marco)

voti contrari n. 11

astenuti n. 0

Sulla base del risultato della votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RESPINGE la mozione proposta.

1. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.